

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2018, n. 41

Modifiche della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 "Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione regionale dell'AICCE e della Delegazione regionale dell'UNCCEM".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica del titolo della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43.

1. Al titolo della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43, dopo le parole "*regionale dell'UNCCEM*" sono aggiunte le seguenti parole: "*e della associazione regionale dell'ANPCI*".

Art. 2

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43, dopo le parole "*delegazione regionale dell'UNCCEM*" sono aggiunte le seguenti parole: "*e della associazione regionale dell'ANPCI*".

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 novembre 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica del titolo della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.